

**ORGANIZZAZIONI DATORIALI**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**FEDIMPRESE  
FEDERAZIENDE**

**C.I.U. – UNIONQUADRI  
S.NA.P.E.L.  
FEDERDIPENDENTI**

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**

**per i dipendenti da Aziende da Aziende esercenti attività  
del Commercio, Turismo e Servizi**

(In vigore dal 17.12.2025 al 16.12.2028)

**CODICE CNEL H03F**

***Accordo di Rinnovo del 17 dicembre 2025***

Riserva sulla proprietà intellettuale

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.



Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.

Tutti i diritti sono riservati.

© 2025 FedImprese, Federaziende, C.I.U. – Unionquadri, S.NA.P.E.L., Federdipendenti



# **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

## **per i dipendenti da aziende da Aziende esercenti attività del**

### **“Commercio, Turismo e Servizi”**

La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del settore “Commercio, Turismo e Servizi” è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:

<b>FEDIMPRESE:</b>	Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda C.F. 80010190751 Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE)
<b>FEDERAZIENDE</b>	Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati C.F. 93058540753 Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
<b>C.I.U. – Unionquadri:</b>	Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali C.F. 97357550587 Via A. Gramsci, 34 – 00197 Roma (RM)
<b>S.NA.P.E.L.:</b>	Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori C.F. 93126660757 Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
<b>FEDERDIPENDENTI:</b>	Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati C.F. 93116140752 Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)



L'anno 2025, il giorno 17, del mese di dicembre, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce,  
Viale San Nicola, 17/d,

tra

**FedImprese**, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;

**Federaziende**, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;

e

**C.I.U. – Unionquadri**, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;

**S.Na.P.e.L.**, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;

**Federdipendenti**, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato;

A seguito dell'uscita dell'Associazione FEDALP dalla compagine delle associazioni firmatarie

### **SI RINNOVA**

Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del "Commercio, Turismo e Servizi", già sottoscritto in data 25.06.2025. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 25.06.2025 che si intendono integralmente confermate.



## **Modifiche all'art. 1**

### **Art. 1 Premessa**

Premesso

Le Parti sociali, FedImprese, S.Na.P.E.L., Federaziende, Federdipendenti e C.I.U. Unionquadri unitariamente intendono procedere al rinnovo del CCNL per i dipendenti del comparto del Commercio, Turismo e Servizi.

## **Modifiche all'art. 11**

### **Art. 11 Trattenuta sindacale**

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale richiesta avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.

L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all'1% della Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole scadenze mensili.

L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.

La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili.

## **Modifiche all'art. 16**

### **Art. 16 Decorrenza e durata**

Il presente CCNL decorre dal 17.12.2025 e scadrà il 16.12.2028 e, sia per la parte economica che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a/r dalla controparte, s'intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.

Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.




## **Modifiche all'art. 27**

### **Art. 27 Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione**

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:

1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (fino a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno. La durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (oltre a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno;
3. il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre alla corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato;
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno;
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione della normativa di riferimento;
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari periodi dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).

Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata.



Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o lavoratori occupati con la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato o per le festività.

Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel secondo livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni soggettive dei lavoratori

#### **Modifiche all'Art. 32**

##### **Art. 32 Tredicesima e quattordicesima mensilità**

La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un'unica soluzione a Natale.

La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un'unica soluzione al 1° Luglio (Rateo 15 giorni)

#### **Modifiche all' Art. 64**

##### **Art. 64 Orario di lavoro: definizione**

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.

L'orario di lavoro è stabilito nella seguente maniera:

Orario normale settimanale	40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione	42 ore
Orario dipendenti da gestore di impianti distributori di carburante non autostradali	45 ore

Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

##### ***Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro***

Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.

Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:

1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.



## Modifiche all'Art. 66

### Art. 66 Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:

- la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

## Modifiche all'Art. 71

### Art. 71 Permessi

Sono previsti i seguenti permessi:

Tipo di permesso	Ore / giorni	Condizioni	Retribuzione
<b>Permessi retribuiti</b>	Ex Festività: 32 ore/anno Permessi retribuiti aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore/anno Permessi retribuiti aziende oltre a 15 dipendenti: 72 ore/anno		Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore, il Lavoratore ha diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, da liquidare unitamente al saldo delle competenze del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
	Periodo delle consultazioni elettorali e referendarie.	I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo corrispondente alle operazioni). Richiesta con almeno 1 giorno di anticipo.	
<b>Permessi straordinari</b>	3 giorno per evento	Matrimonio di un figlio	Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
	3 giorni per evento	Nascita o adozione di un figlio	
	3 giorni per anno	Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente, purché risulti stabile convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con il Datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.*	
	Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52 art. 5	Al Lavoratore donatore di midollo osseo	
<b>Permessi non retribuiti</b>	Gruppi di 8 ore, per un limite complessivo di 48 ore annuali.	Per gravi e comprovate esigenze personali e/o familiari, al Lavoratore potranno essere concessi periodi di aspettativa, senza oneri a carico dell'Azienda e gravi compromissioni dell'attività lavorativa.	Retribuzione non prevista. Non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, ivi compresa l'anzianità di servizio.

\* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.



## **Modifiche ALL'Art. 72**

### **Art. 72 Festività**

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:

1. festività nazionali:
  - a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
  - b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
  - c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
2. festività religiose:
  - a) 1° gennaio – primo giorno dell'anno;
  - b) 6 gennaio – Epifania;
  - c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
  - d) 15 agosto – festa dell'Assunzione;
  - e) 4 ottobre – San Francesco D'Assisi;
  - f) 1 novembre – Ognissanti;
  - g) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  - h) 25 dicembre – Santo Natale;
  - i) 26 dicembre – Santo Stefano;
  - j) la solennità del Santo Patrono.

Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste

Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.

In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l'eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.

## **Modifiche all'Art. 80**

### **Art. 80 Ferie**

Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate di calendario calcolati 6 giorni settimanali a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro – (rateo 15 gg). Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere garantito un periodo di ferie bisettimanale per ogni anno.

Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile.


Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.

La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.

In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l'Azienda.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.





Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.

### Modifiche all'Art. 81

#### Art. 81 Malattia od infortunio non professionali

In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni	L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza. In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di comporto	<p>–Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati all'inizio dell'ultimo episodio di malattia e infortunio non sul lavoro.</p> <p>– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.</p> <p>In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del Datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità sostitutiva di preavviso.</p> <p>Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.</p> <p>Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso.</p> <p>Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni - dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.</p> <p>A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.</p> <p>Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.</p>
Indennità INPS INAIL – integrazione datoriale	Carenza 3 gg. Al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal quarto al ventesimo gg., 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno a carico INPS. Conservazione del posto di lavoro 180 gg ad anno solare.
Previdenza	Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie	<p>Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;</p> <p>b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.</p> <p>L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.</p>




CIU

**Modifiche art. 82 Malattia Professionale od Infortunio Professionali****Art. 82 Malattia Professionale od Infortunio Professionali**

In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:

<i>Condizioni</i>	<p>L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.</p> <p>Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.</p> <p>Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.</p>
<i>Periodo di comporto</i>	<p>Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro.</p> <p>Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.</p> <p>Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso.</p> <p>Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.</p> <p>Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 2 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.</p>
<i>Indennità INPS-INAIL Integrazione datoriale</i>	<p>Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici).</p> <p>Infortunio 1° giorno 100%</p> <p>Infortunio 2°- 4° gg. 60%</p> <p>Infortunio 5°- 20° gg. 90%</p> <p>Infortunio 21°- 180° gg. 100%</p> <p>Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL</p>
<i>Previdenza</i>	<p>Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.</p>



CIU

<i>Controllo dell'assenza per infortunio</i>	<p>Diritto dell'Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell'art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all'interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.</p> <p>Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l'obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.</p> <p>Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.</p> <p>In caso d'assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell'integrazione aziendale.</p>
--	--

#### **Modifiche all' Art. 83**

#### **Art. 83 Aspettativa non retribuita**

È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:

Condizioni e durata dell'aspettativa	A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici.
--------------------------------------	--

#### **Modifiche all' Art. 97**

#### **Art. 97 Contributo obbligatorio in favore dell'Ente Bilaterale**

Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l'Ente bilaterale da medesimo incombente.

L'Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il cui versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell'ente e nel caso in cui manchino ulteriori tutele, sarà obbligatorio.

Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.

L'importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.

#### **Modifiche all'Art. 102**

#### **Art. 102 Contributo d'Assistenza Contrattuale**

Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.



**Modifiche all' Art. 114**  
**Art. 114 Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi**

*Dal 17.12.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:*

<b>Livello</b>	<b>Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento</b>
Quadro	3.050,00
I	2570,00
II	2.290,00
III	2025,00
IV	1.820,00
V	1.700,00
VI	1.580,00
VII	1.430,00
VIII	1.380,00

Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria

<b>Retribuzione giornaliera</b>	<b>Paga Giornaliera</b>	<b>Retribuzione mensile/26</b>
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)



CIU

### Modifiche all' Art. 115

#### Art. 115 Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	PBNM
Quadro	€ 2.480,00
I	€ 2060,00
II	€ 1.870,00
III	€ 1.760,20
IV	€ 1.660,00
V	€ 1.550,60
VI	€ 1.490,00
VII	€ 1.460,00
VIII	€ 1.380,00

### Modifiche Art. 118

#### Art. 118 Aumenti periodici d'anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il Dipendente ha diritto a un massimo di 10 scatti triennali

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d'assunzione.

Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:

Livello	PBNM
Quadro	25,00
I	24,90
II	23,00
III	22,00
IV	21,00
V	20,50
VI	19,80
VII-VIII	19,50

In occasione del nuovo scatto d'anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.

In caso di passaggio di livello l'importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di dieci scatti.

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità.



In caso di provenienza da altro CCNL, all'atto del passaggio l'importo degli scatti d'anzianità sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo livello d'inquadramento.

La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la "retribuzione complessivamente equivalente" del Lavoratore.

Gli scatti d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.

### **Modifiche all'art. 122**

#### **Art. 122 Lavoro straordinario**

Il Lavoro straordinario è consentito nel lavoro part time solo in caso di part-time verticale.

È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale.

Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.

Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:

1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla 46° alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
2. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
3. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro, (non dà origine al c.d. "consolidamento") né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria; esso è influente nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.

#### **Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario**

<b>Descrizione</b>	<b>Maggiorazione RON*</b>
Straordinario entro le 48 ore settimanali	10%
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale	15%
Straordinario diurno festivo	20%
Straordinario notturno	25%
Straordinario notturno festivo	30%

\* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.



## **Modifiche Art. 151**


### **Art. 151 Lavoratori provenienti da altro CCNL**

In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:

Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.

Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incompressibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.

La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall'applicazione del presente CCNL, sarà determinata dalla Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, dall'indennità di mancata contrattazione di secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello e/o da un importo a titolo di "Superminimo assorbibile ad personam", che sarà determinato fino a concorrenza con l'importo annuo precedentemente erogato.





Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando che gli articoli non citati, né modificati dal presente accordo rimangono validi, con il presente, si è proceduto al rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore di Commercio, Turismo e Servizi dando corso ai relativi effetti economici e temporali.

Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a FedImprese.  
Letto approvato e sottoscritto.

**FedImprese**



*Salvatore Longo*  
Il Presidente  
Sig. Salvatore Longo

**Federaziende**



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese  
dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati  
Il Segretario Generale  
Dott. Eleno Mazzotta

**C.I.U.**



*Gabriella Ancora*  
Il Presidente  
Dott.ssa Gabriella Ancora

**S.Na.P.e.L.**

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI  
Via G. D. Presidente 13  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126660757  
*Carmela Denina*  
Il Presidente  
Dott.ssa Carmela Denina

**Federdipendenti**



*Simone*  
Il Presidente  
Dott. Simone

Prospetto Sintetico

Informazioni principali	
Nome del contratto	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio Turismo e Servizi
Settore	Commercio, Turismo e Servizi
Vigenza contrattuale	Dal 17 dicembre 2025 al 16 dicembre 2028
Controparti	
Organizzazioni Sindacali	C.I.U. - Unionquandri, Federdipendenti, S.Na.P.E.L.
Organizzazioni Datoriali	FedImprese, Federaziende
Orario di lavoro Art. 64	
Orario normale settimanale	40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione	42 ore
Orario dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali	45 ore
Retribuzione giornaliera Art. 114	
Paga giornaliera	Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Art. 114	
Paga oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li), 195 (45 ore sett.li)
Scatti di anzianità Art. 118	
Scatti di anzianità	N° 10 scatti triennali
Part time Artt. 27-28	
Part-time post maternità	Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti	minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti	minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno
Tredicesima Art. 32	
Mensilità supplementari	13ª mens. a Natale
Quattordicesima Art. 32	
Mensilità supplementari	14ª mens. 1° luglio (rateo 15 gg).
Ferie Art. 80	
Ex festività	32 ore/anno
Permessi Art. 71	
Ex festività	32 ore/anno
Permessi retribuiti - Aziende fino a 15 dipendenti	56 ore
Permessi retribuiti - Aziende oltre 15 dipendenti	72 ore
Malattia Art. 81	
Indennità di malattia	Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal 4°, al 20°, gg., 66,66% dal 21°, al 180°, gg. a carico INPS.
Conservazione del posto	180 gg. anno solare
Maternità Art. 78	
Congedo maternità	Retribuzione al 100%
Congedi aspettative Art. 83	
Aspettativa non retribuita	A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici.
Infortunio Art. 82	
Conservazione del posto	180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici).
Infortunio 1° giorno	100%
Infortunio 2°- 4° gg.	60%
Infortunio 5°- 20° gg.	90%
Infortunio 21°- 180° gg.	100%
Oltre il 180° e fino a guarigione	60% a carico dell'INAIL

Straordinari Art. 122				
Straordinario		consentito solo in caso di part-time verticale.		
Maggiorazioni Art. 66				
Lavoro supplementare - limite annuo		fino a tempo pieno		
Clausola elastica supplementare - diurno		35% + 1,5%		
Clausola elastica variazione collocazione temporale - diurno		1,5%		
Lavoro straordinario - Limite annuo		200		
Lavoro straordinario diurno		15% fino a 48 ore - 20% oltre 48 ore		
Lavoro straordinario notturno (22/06)		50%		
Lavoro straordinario festivo		30%		
Lavoro notturno (22/06)		15%		
Lavoro festivo diurno		30%		
Ente Bilaterale Art. 95 - 96 - 97				
<p>L'importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.</p> <p>L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto</p> <p><b><u>MODALITA' DI VERSAMENTO:</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compilazione del modello di pagamento F24:</b></p> <p>- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “<i>INPS</i>”, nel campo “<i>Causale Contributo</i>”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “<i>Importi a debito versati</i>” indicando:</p> <p>    a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;</p> <p>    b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell'Azienda;</p> <p>    c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.</p> <p>    d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata</p> <p>- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il finanziamento dell'E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente – <a href="http://www.ebti.it">www.ebti.it</a>.</p>				
Assistenza Contrattuale Art. 102				
<p>Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.</p> <p>Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.</p>				
Tabella classificazione / periodo di prova / preavviso per licenziamento/ dimissioni				
Livelli	Periodo di prova art. 113	Preavviso / licenziamento fino a 5 anni art. 149	Preavviso / licenziamento 5/10 anni art. 149	Preavviso / licenziamento oltre 10 anni art. 149
Quadro	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
1	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
2	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
3	150 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
4	120 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
5	90 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
6-7-8	90 gg lavoro effettivo	20 gg	30 gg	45 gg

Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi – Art. 114

Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro	3.050,00
I	2570,00
II	2.290,00
III	2025,00
IV	1.820,00
V	1.700,00
VI	1.580,00
VII	1.430,00
VIII	1.380,00

Si evidenzia *inoltre* la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria

Retribuzione giornaliera	Paga Giornaliera	Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)

Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi – Art. 115

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello *d'inquadramento*, è la seguente:

Livello	Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro	€ 2.480,00
I	€ 2060,00
II	€ 1.870,00
III	€ 1.760,20
IV	€ 1.660,00
V	€ 1.550,60
VI	€ 1.490,00
VII	€ 1.460,00
VIII	€ 1.380,00

**ORGANIZZAZIONI DATORIALI**

**FEDIMPRESE  
FEDERAZIENDE**

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**C.I.U. - UNIONQUADRI  
S.NA.P.E.L.  
FEDERDIPENDENTI**

**Contratto Collettivo Nazionale di lavoro  
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del  
Commercio, Turismo e Servizi**

(In vigore dal 17.12.2025 al 16.12.2028)

**CODICE CNEL H03F**

***Versione aggiornata e corretta a seguito del verbale di rinnovo del 17 dicembre 2025***

Riserva sulla proprietà intellettuale

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.



Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.  
Tutti i diritti sono riservati.

Fedimprese

Federaziende

S.Na.P.e.L.

C.I.U. - UNIONQUADRI

Federdipendenti



# **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

## **per i dipendenti da Aziende esercenti attività del**

### **Commercio, Turismo e Servizi**

La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del settore "Commercio, Turismo e Servizi" è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:

- FEDIMPRESE:** Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda  
C.F. 80010190751  
Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE)
- FEDERAZIENDE** Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati  
C.F. 93058540753  
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
- C.I.U. – Unionquadri:** Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali  
Via A. Gramsci, 34 – 00197 Roma (RM)  
C.F. 97357550587
- S.N.A.P.E.L.:** Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori  
C.F. 93126660757  
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
- FEDERDIPENDENTI:** Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati  
C.F. 93116140752  
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)





L'anno 2025, il giorno 17, del mese di dicembre, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d,

tra

**FedImprese**, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;

**Federaziende**, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;

e

**C.I.U. – Unionquadri**, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;

**S.Na.P.e.L.**, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;

**Federdipendenti**, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato;

### SI RINNOVA

Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Commercio, Turismo e Servizi”, già sottoscritto in data 25.06.2025. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 25.06.2025 che si intendono integralmente confermate.

**FedImprese**



Il Presidente  
Sig. Salvatore Longo

**Federaziende**



Il Segretario Generale  
Dott. Eleno Mazzotta

**C.I.U.**



Il Presidente  
Dott.ssa Gabriella Ancora

**S.Na.P.e.L.**



Il Presidente  
Dott.ssa Carmela Denina

**Federdipendenti**




Il Presidente  
Dott. Simone Resinato



## INDICE

<b>TITOLO I – Aspetti generali</b>	<b>11</b>
Art. 1 - Premessa	11
Art. 2 - Disposizioni	11
<b>TITOLO II – Diritti sindacali e d'associazione</b>	<b>12</b>
Art. 3 - Sindacato	12
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)	12
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)	12
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)	12
Art. 7 - Diritto d'affissione	13
Art. 8 - Assemblea	13
Art. 9 - Referendum	13
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori	13
Art. 11 - Trattenuta sindacale	13
<b>TITOLO III – Livelli di contrattazione</b>	<b>15</b>
Art. 12 - Livelli di Contrattazione	15
Art. 13 - Contrattazione Collettiva	15
Art. 14 - Contrattazione aziendale	15
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello	15
<b>TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata</b>	<b>17</b>
Art. 16 - Decorrenza e durata	17
<b>TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti</b>	<b>18</b>
Art. 17 - Esclusività di stampa	18
Art. 18 - Trasmissione CCNL	18
Art. 19 - Distribuzione CCNL	18
<b>TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia</b>	<b>19</b>
Art. 20 - Efficacia	19
<b>TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro</b>	<b>20</b>
Art. 21 - Mobilità e Mercato del Lavoro	20
<b>TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro</b>	<b>21</b>
Art. 22 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato	21
Art. 23 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche	21
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro	21
<b>TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)</b>	<b>23</b>
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione	23
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale	23
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione	24
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum	24
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura	25
<b>TITOLO X – Lavoro a tempo determinato</b>	<b>26</b>
Art. 30 - Assunzione – Documentazione	26



Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi–Divieti– Limiti .....	26
Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità .....	28
Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto .....	28
<b>TITOLO XI – Lavoro ripartito .....</b>	<b>29</b>
Art. 34 - Lavoro Ripartito: Definizione .....	29
<b>TITOLO XII – Lavoro a chiamata .....</b>	<b>30</b>
Art. 35 - Lavoro intermittente o a chiamata: definizione .....	30
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di Legge. ....	30
Art. 36 - Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni .....	30
Art. 37 - Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni .....	31
Art. 38 - Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità .....	31
Art. 39 - Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni .....	31
<b>TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro .....</b>	<b>32</b>
Art. 40 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni .....	32
Art. 41 - Telelavoro .....	32
Art. 42 - Telelavoro: tipologie .....	32
Art. 43 - Telelavoro: ambito .....	32
Art. 44 - Telelavoro: condizioni .....	32
Art. 45 - Telelavoro: formazione .....	33
Art. 46 - Telelavoro: postazione di lavoro .....	33
Art. 47 - Telelavoro: protezione dei dati .....	33
Art. 48 - Telelavoro: tempo di lavoro .....	33
Art. 49 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore .....	33
Art. 50 - Telelavoro: telecontrollo .....	34
Art. 51 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale .....	34
Art. 52 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello .....	34
Art. 53 - Lavoro Agile: definizione .....	34
Art. 54 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni .....	34
Art. 55 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente: .....	34
Art. 56 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità .....	34
Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni .....	34
<b>TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro .....</b>	<b>35</b>
Art. 58 - Assunzione .....	35
Art. 59 - Documenti per l'assunzione .....	35
Art. 60 - Visita medica preassuntiva .....	35
<b>TITOLO XV – Mansioni del lavoratore .....</b>	<b>36</b>
Art. 61 - Mansioni Promiscue .....	36
Art. 62 - Mutamento di mansioni .....	36
Art. 63 - Jolly .....	36
<b>TITOLO XVI – Orario di lavoro .....</b>	<b>37</b>
Art. 64 - Orario di lavoro: definizione .....	37




Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione .....	38
Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa.....	38
<b>TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario .....</b>	<b>39</b>
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario.....	39
<b>TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori.....</b>	<b>40</b>
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori.....	40
<b>TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale.....</b>	<b>41</b>
Art. 69 - Riposo giornaliero.....	41
Art. 70 - Riposo settimanale .....	41
<b>TITOLO XX – Permessi .....</b>	<b>42</b>
Art. 71 - Permessi .....	42
<b>TITOLO XXI – Festività e festività abolite.....</b>	<b>43</b>
Art. 72 - Festività .....	43
Art. 73 - Festività abolite.....	43
<b>TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti .....</b>	<b>44</b>
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti .....	44
<b>TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio.....</b>	<b>45</b>
Art. 75 - Congedo per matrimonio .....	45
<b>TITOLO XXIV – Volontariato.....</b>	<b>46</b>
Art. 76 - Volontariato .....	46
<b>TITOLO XXV – Lavoratori studenti .....</b>	<b>47</b>
Art. 77 - Lavoratori studenti .....	47
<b>TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali.....</b>	<b>48</b>
Art. 78 - Gravidanza e puerperio .....	48
Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL.....	49
<b>TITOLO XXVII – Ferie .....</b>	<b>52</b>
Art. 80 - Ferie .....	52
<b>TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali .....</b>	<b>53</b>
Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali.....	53
<b>TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali.....</b>	<b>54</b>
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali.....	54
<b>TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio .....</b>	<b>56</b>
Art. 83 - Aspettativa non retribuita .....	56
<b>TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali.....</b>	<b>57</b>
Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali .....	57
<b>TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto .....</b>	<b>58</b>
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto .....	58
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione .....	58
Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni.....	58



<b>TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro</b>	<b>60</b>
Art. 88 - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro .....	60
<b>TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza.....</b>	<b>61</b>
Art. 89 - Impianti di video sorveglianza.....	61
<b>TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza .....</b>	<b>62</b>
Art. 90 - Obbligo di fedeltà .....	62
Art. 91 - Patto di non concorrenza.....	62
<b>TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore .....</b>	<b>63</b>
Art. 92 - Diritti del lavoratore .....	63
Art. 93 - Corresponsione della retribuzione .....	63
<b>TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell'azienda.....</b>	<b>64</b>
Art. 94 - Cessione – trasformazione dell'azienda .....	64
<b>TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche .....</b>	<b>65</b>
Art. 95 - Ente Bilaterale .....	65
Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell'Azienda. Adempimenti obbligatori.....	66
Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell'Ente Bilaterale.....	67
Art. 98 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità .....	68
<b>TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie .....</b>	<b>69</b>
Art. 99 - Composizione delle controversie .....	69
<b>TITOLO XL – Previdenza complementare .....</b>	<b>70</b>
Art. 100 - Previdenza complementare .....	70
<b>TITOLO XLI – Patronati .....</b>	<b>71</b>
Art. 101 - Patronati.....	71
<b>TITOLO XLII – Contributo d'assistenza contrattuale.....</b>	<b>72</b>
Art. 102 - Contributo d'Assistenza Contrattuale.....	72
<b>TITOLO I – Privacy.....</b>	<b>73</b>
Art. 103 - Privacy .....	73
<b>TITOLO II – Ambito di applicazione.....</b>	<b>74</b>
Art. 104 - Ambito di applicazione.....	74
Art. 105 - Quadri .....	77
Art. 106 - Quadri: orario part-time speciale.....	77
Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento .....	78
Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica .....	78
Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria .....	78
<b>TITOLO III – Classificazione unica .....</b>	<b>79</b>
Art. 110 - Classificazione Unica .....	79
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi .....	79
Art. 112 - Scala classificatoria Settore Turismo.....	81
<b>TITOLO IV – Periodo di prova.....</b>	<b>85</b>
Art. 113 - Periodo di prova .....	85



<b>TITOLO V – Tabelle retributive</b>	<b>86</b>
Art. 114 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi	86
Art. 115 - Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi	87
<b>TITOLO VI – Trattamento economico</b>	<b>88</b>
Art. 116 - Trattamento economico	88
Art. 117 - Indennità di cassa	88
Art. 118 - Aumenti periodici d'anzianità	88
<b>TITOLO VII – Lavoro ordinario festivo – notturno</b>	<b>90</b>
Art. 119 - Lavoro Ordinario	90
Art. 120 - Lavoro Notturmo	90
Art. 121 - Lavoro Festivo Notturmo	90
<b>TITOLO VIII – Lavoro straordinario</b>	<b>91</b>
Art. 122 - Lavoro straordinario	91
<b>TITOLO IX – Trasferimento – trasferta – distacco o comando</b>	<b>92</b>
Art. 123 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando	92
Art. 124 - Trasferimento	92
Art. 125 - Trasferta	93
Art. 126 - Distacco	94
Art. 127 - Modificabilità della presente disciplina	95
<b>TITOLO X – Apprendistato</b>	<b>96</b>
Art. 128 - Natura e disciplina generale	96
Art. 129 - Durata	96
Art. 130 - Disciplina previdenziale	96
Art. 131 - Malattia – Infortuni	97
Art. 132 - Assunzione	97
Art. 133 - Assunzione Apprendisti	98
Art. 134 - Il Periodo di Prova	98
Art. 135 - Proporzione Numerica	99
Art. 136 - Competenze degli Enti Bilaterali	99
Art. 137 - Trattamento normativo	100
Art. 138 - Obblighi del Datore di Lavoro	100
Art. 139 - Doveri dell'Apprendista	101
Art. 140 - Diritti dell'Apprendista	101
Art. 141 - Rinvio	101
<b>TITOLO XI – Indumenti – attrezzi di lavoro</b>	<b>102</b>
Art. 142 - Indumenti – attrezzi di lavoro	102
<b>TITOLO XII – Codice disciplinare</b>	<b>103</b>
Art. 143 - Doveri del Lavoratore	103
Art. 144 - Disposizioni Disciplinari	103
Art. 145 - Codice disciplinare	106
<b>TITOLO XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso</b>	<b>107</b>
Art. 146 - Recesso del Datore di lavoro	107
Art. 147 - Rinvio	107





Art. 148 - Recesso del Lavoratore.....	107
Art. 149 - Periodo di preavviso .....	107
<b>TITOLO XIV – Risarcimento danni.....</b>	<b>109</b>
Art. 150 - Risarcimento danni.....	109
<b>TITOLO XV – Allineamento contrattuale .....</b>	<b>110</b>
Art. 151 - Lavoratori provenienti da altro CCNL.....	110
<b>TITOLO XVI – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali .....</b>	<b>111</b>
Art. 152 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali .....	111





## TITOLO I – Aspetti generali

### Art. 1 - Premessa

Le Parti Sociali, FedImprese, S.NA.P.E.L., Federaziende. Federdipendenti e C.I.U. – Unionquadri unitariamente intendono procedere al rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Commercio Turismo e Servizi'.

### Art. 2 - Disposizioni

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte le attività similari, che possono esservi comprese, ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stage", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale. Sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale

Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.

Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (Contributo d'Assistenza Contrattuale, di seguito enunciato) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.



## TITOLO II – Diritti sindacali e d'associazione

### Art. 3 - Sindacato

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.

Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

### Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

### Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'Art. 15 – Contrattazione di secondo livello.

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'Ente Bilaterale.

Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari al costo orario tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente.

Tale contributo è a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell'Azienda e € 6,00 a carico del Lavoratore.

Detti importi saranno versati all'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento."

### Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti prerogative:

- 1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
- 2) diritto di affissione;
- 3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
- 4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.



### **Art. 7 - Diritto d'affissione**

La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

### **Art. 8 - Assemblea**

I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.

Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

### **Art. 9 - Referendum**

Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.

### **Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori**

I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.

La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.

### **Art. 11 - Trattenuta sindacale**

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale richiesta avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.



L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all'1% della Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole scadenze mensili.

L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.

La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili.



CIU

### TITOLO III – Livelli di contrattazione

#### Art. 12 - Livelli di Contrattazione

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.

La contrattazione si svolgerà su due livelli:

1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

#### Art. 13 - Contrattazione Collettiva

La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.

Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

#### Art. 14 - Contrattazione aziendale

Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che sappiano adattarsi alla mutevolezza dello scenario economico, oggi estremamente variegato. Auspicano dunque che la contrattazione aziendale si sviluppi in tutte le realtà in cui ciò è possibile, prevedendo altresì strumenti contrattuali integrativi collettivi laddove la contrattazione non possa aver luogo. In ogni caso la revisione contrattuale collettiva assume carattere sussidiario rispetto a quella aziendale, sulla quale poggia la maggiore fiducia nella gestione locale degli aspetti contrattuali in situazioni particolari la contrattazione aziendale può anche portare a risultati inferiori rispetto alla contrattazione collettiva sostituita, quando ciò avviene ad esempio per la salvaguardia di posti di lavoro minacciati.

#### Art. 15 - Contrattazione di secondo livello

La contrattazione di secondo livello, della durata di tre anni, sarà svolta in ambito territoriale o aziendale. Riguarderà in via normale materie ed istituti diversi da quelli disciplinati dal presente CCNL: la parte economica riguarderà soltanto l'introduzione di retribuzione terminale di risultato con riferimento a fattori, quali la produttività, la redditività eccetera, che possono essere considerati anche simultaneamente.

Allo scopo di favorire la contrattazione di secondo livello, le parti definiranno linee guida utili a individuare modelli di "premio variabile" o di "premio di produzione" o "premio di presenza" ovvero ancora "premio di qualità", tenendo in debita considerazione l'elemento perequativo regionale (EPR)

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 1 mese dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.



A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali.



## TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata

### Art. 16 - Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 17.12.2025 e scadrà il 16.12.2028 e, sia per la parte economica che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a/r dalla controparte, s'intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.

Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU  
*[Signature]*



## **TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti**

### **Art. 17 - Esclusività di stampa**

Le parti, allo scopo di salvaguardare integralmente la proprietà del testo contrattuale, convengono che l'editing del presente CCNL sia assolutamente conforme all'originale sottoscritto. Conseguentemente non è consentita la estrapolazione di singole parti ed il loro inserimento in altri CCNL. Chiunque intenda farlo deve inoltrare espressa richiesta e la stessa deve essere accettata; in ogni caso ci si riserva ogni azione di salvaguardia.

Possono invece utilizzare il presente testo gli enti istituzionali e gli istituti di credito, anche attraverso il trasferimento dello stesso su supporti cartacei od informatici.

In ordine alla controversia sul testo applicabile, farà fede il testo ufficiale editato e sottoscritto dalle organizzazioni firmatarie.

### **Art. 18 - Trasmissione CCNL**

Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati entro 30 gg dalla data di sottoscrizione.

### **Art. 19 - Distribuzione CCNL**

Copia del testo ufficiale del presente CCNL dovrà essere distribuito dal datore di lavoro, senza onere, ad ogni singolo lavoratore dipendente (già in servizio o neo assunto); inoltre, sempre a cura del datore di lavoro, dovrà essere esposta in un luogo accessibile ai lavoratori la parte relativa ai contenuti disciplinari, o quantomeno un estratto di essa.



## TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia

### Art. 20 - Efficacia

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel settore del Commercio, Turismo e Servizi, elencati tramite Codici ATECO di seguito indicati. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle imprese  
dei Lavoratori dipendenti del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126660757



CIU

## TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro

### Art. 21 - Mobilità e Mercato del Lavoro

Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).

Le parti concordano sul fatto che nei momenti di difficoltà in concomitanza di processi di riorganizzazione o riconversione aziendale, di ristrutturazione, di difficoltà finanziaria, di crisi derivante da fattori endogeni od esogeni, debbano essere assunti comportamenti idonei ad alleviare per quanto possibile profili di esubero occupazionale, divenendo dunque l'impatto sociale di una diminuzione dell'opportunità lavorative.

Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali, soluzioni atte a:

1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.



## TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro

### Art. 22 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato

In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

### Art. 23 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive modifiche

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dal del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 anche per le tutele avverso il licenziamento illegittimo, nullo o ingiustificato.

### Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro

Si evidenziano le seguenti tipologie:

#### *Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)*

Nel tempo parziale l'orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part-time orizzontale), o per alcuni giorni della settimana o del mese (part-time verticale) o per alcuni periodi dell'anno (part-time ciclico). Possono coesistere anche più forme di part-time. Riguardo alla forma, il contratto di lavoro a tempo parziale richiede l'atto scritto, pena la nullità.

#### *Tempo determinato (Titolo X)*

È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le motivazioni per 12 mesi a norma del D.Lgs. 81/2015. Per i successivi rinnovi o proroghe che non possono portare ad una durata complessiva del rapporto a tempo determinato superiore ai 24 mesi tra le stesse parti per stesse mansioni e livello contrattuale, le parti devono addurre per iscritto nel contratto specifiche ragioni anche attinenti alla ordinaria produzione, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tranne che per il proporzionamento delle retribuzioni all'orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Si fa rinvio per il resto alla disciplina di legge.

#### *Lavoro intermittente o a chiamata (Titolo XII)*

Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: il lavoratore si obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando questi lo richiede, ovvero lo fornisce entro determinati limiti stabiliti. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.

#### *Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)*

In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato, conclude con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.

#### *Telelavoro*

Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall'Azienda che però deve essere preventivamente verificato ed autorizzato dall'Azienda che può coincidere con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di



telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il Datore di Lavoro è tenuto a formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. 81/2008 e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.

**Lavoro agile**

Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017



CIU

## TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)

### Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione

Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento dell'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.

Con questo strumento le parti ritengono di poter conciliare le esigenze contrapposte del datore di lavoro e del lavoratore. Il tempo parziale può essere:

1. orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
2. verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
3. misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l'orario parziale pattuito e l'orario a tempo pieno.

### Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Clausole flessibili

- a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale occorre che entrambe le volontà delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la durata della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro, il riferimento al giorno, alla settimana o al mese ed all'anno sulla base delle diverse tipologie utilizzate. Il trattamento economico e gli istituti contrattuali da applicare vengono proporzionati al lavoro prestato
- b) sempre con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può ottenere una prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. La prestazione supplementare darà diritto a una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria normale. Se il part-time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni concordati. In quest'ipotesi la maggiorazione riconosciuta sarà del 10% della retribuzione oraria normale.
- c) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero da tempo parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti. Si contemperano le esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell'azienda. Ha diritto di precedenza la richiesta del lavoratore fondata su gravi motivi personali, familiari, ovvero produttivi.

Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale

Descrizione lavoro parziale	Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale;	5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo);	10%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale	10%

\* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.



## Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:

1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (fino a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno. La durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (oltre a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno;
3. il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre alla corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato;
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno;
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione della normativa di riferimento;
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari periodi dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).

Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata.

Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o lavoratori occupati con la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato o per le festività.

Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel secondo livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni soggettive dei lavoratori

## Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum

Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata.

Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.

La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.

Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale.



### **Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura**

La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi, tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve essere soddisfatta alle medesime condizioni indicate in precedenza. Il livello accordato concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori Impiegati del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU



## TITOLO X – Lavoro a tempo determinato

### Art. 30 - Assunzione – Documentazione

Si rimanda alla normativa vigente o agli accordi di secondo livello (Accordi di prossimità).

### Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi–Divieti–Limiti

Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato. Ai sensi del L. 96/2018 (ex Decreto Dignità) il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso Datore di lavoro e lo stesso Lavoratore, non può superare i 24 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi.

Il contratto a termine deve avere forma scritta tranne nel caso di rapporti di durata inferiore ai 13 giorni. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

Il contratto a tempo determinato è tale perché nella lettera di assunzione viene indicata una data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine può essere stabilito con una data precisa oppure con riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad esempio nelle sostituzioni per maternità può essere usata la dicitura "...fino al rientro in servizio della lavoratrice".

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione e di cessazione (se anticipata rispetto al termine fissato) agli organi competenti.

#### *Durata*

La durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine passa con L. 96/2018 da 36 a 24 mesi. In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve avere come termine massimo 12 mesi.

Un rinnovo di contratto o una proroga con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni che superi i 12 mesi può essere stipulato solo con l'apposizione di una tra le CAUSALI seguenti

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
- esigenze connesse a periodi tipicamente di incremento stagionale (esempio periodo estivo e natalizio o di promozioni).

N.B. Sono esenti dall'obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al D.P.R. 1525/1963, sempre in attesa di aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro).

Sull'obbligo della causale sono previste deroghe per la contrattazione collettiva nazionale rafforzandola con la contrattazione aziendale o di prossimità

#### *Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito*

Il numero di proroghe o rinnovi possibili è 4, sempre all'interno della durata massima di 24 mesi.



La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda, il cd. "Stop and Go", che si applica come segue:

Intervallo minimo fra due contratti a termine successivi	
contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi	2 giorni
contratti di durata superiore a 6 mesi	5 giorni

Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

*N.B.* Sono esclusi da queste limitazioni:

- I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro;
- le ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.

L'assistenza sindacale al lavoratore è permessa ma non obbligatoria.

Questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale.

*Divieto di utilizzo del contratto a termine:*

Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:

- la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 L. 223/1991), di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto, salvo che per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o con durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.

*Limiti percentuali delle assunzioni a termine:*

I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30 % della forza aziendale, conteggiata come sopra.

L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.

Eccezioni:

- imprese start-up innovative;
- attività stagionali;



- per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni
- università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura

### **Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità**

La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un'unica soluzione a Natale.

La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un'unica soluzione al 1° Luglio (Rateo 15 giorni)

### **Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto**

Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento di fine rapporto maturato, salvo diverse indicazioni da parte del lavoratore.



## TITOLO XI – Lavoro ripartito

### Art. 34 - Lavoro Ripartito: Definizione

**ABROGATO**



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126680757



CIU

## TITOLO XII – Lavoro a chiamata

### Art. 35 - Lavoro intermittente o a chiamata: definizione

È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a disposizione di un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:

- a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario come:
  - guardiani e personale di sorveglianza;
  - addetti a centralini telefonici privati;
  - fattorini;
- b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
- c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.

Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s'intende:

- per "Fine Settimana" il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
- per "Ferie Estive" il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
- per "Vacanze Natalizie" il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
- per "Vacanze Pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.

Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di Legge.

### Art. 36 - Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:

- a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
- e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.



La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

#### **Art. 37 - Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni**

Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello

#### **Art. 38 - Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità**

Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s'impegna a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore stesso, quest'ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un'"indennità di disponibilità" che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (RMN).

Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.

Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall'inizio dell'impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell'impedimento.

Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell'assenza ingiustificata, ed esperite le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all'indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.

Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.

L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.

#### **Art. 39 - Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni**

L'Azienda, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso all'integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.



## TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro

### Art. 40 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni

Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo restando i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.

### Art. 41 - Telelavoro

Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell'opera dall'abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati nell'assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.

Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all'organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.

### Art. 42 - Telelavoro: tipologie

Il Telelavoro può essere di quattro tipi:

- 1) domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
- 2) mobile: svolto attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
- 3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
- 4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno della Società.

### Art. 43 - Telelavoro: ambito

Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.

Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità autonoma aziendale.

### Art. 44 - Telelavoro: condizioni

Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d'assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito d'individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà fornire al





Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.

La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

#### **Art. 45 - Telelavoro: formazione**

I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.

Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

#### **Art. 46 - Telelavoro: postazione di lavoro**

La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'Azienda.

Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all'atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del telelavoratore.

La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

#### **Art. 47 - Telelavoro: protezione dei dati**

Sono previste dall'Azienda tutte le misure utili a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; il telelavoratore verrà informato su tutte le norme di Legge e le regole applicabili relative alla protezione dei dati. La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.

È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All'atto della costituzione del rapporto, il Datore informerà il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.

#### **Art. 48 - Telelavoro: tempo di lavoro**

Il Telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento all'orario di lavoro.

#### **Art. 49 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore**

Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o





qualifica. Il Lavoratore ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe. Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.

#### **Art. 50 - Telelavoro: telecontrollo**

L'Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.

#### **Art. 51 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale**

Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

#### **Art. 52 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello**

Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:

- 1 l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
- 2 il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
- 3 l'eventuale fascia di reperibilità;
- 4 la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
- 5 il diritto alla reversibilità.

#### **Art. 53 - Lavoro Agile: definizione**

Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017.

#### **Art. 54 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni**

**ABROGATO**

#### **Art. 55 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:**

**ABROGATO**

#### **Art. 56 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità**

**ABROGATO**

#### **Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni**

**ABROGATO**



## TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro

### Art. 58 - Assunzione

L'assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge in vigore.

L'assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- a. tipo di contratto;
- b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
- c. data di assunzione;
- d. luogo di lavoro;
- e. orario di lavoro;
- f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
- g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
- h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
- i. CCNL applicato.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.

L'Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL della quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta ricezione.

### Art. 59 - Documenti per l'assunzione

Si rimanda alla normativa vigente.

### Art. 60 - Visita medica preassuntiva

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

La visita medica preassuntiva sarà effettuata – a scelta del Datore di lavoro – dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici o universitari.



## TITOLO XV – Mansioni del lavoratore

### Art. 61 - Mansioni Promiscue

Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza, ad una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.

Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un'indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.

### Art. 62 - Mutamento di mansioni

Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la retribuzione propria di tale mansione superiore.

Qualora l'esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l'assegnazione a mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, nel limite di tempo contrattualmente previsto.

Come previsto dall'art. 1 co. 7 Legge 183/2014 e s.m. in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, o nei casi di crisi dell'azienda, o per temporanee esigenze sostitutive di lavoratori assenti dal luogo di lavoro per un periodo determinato, l'azienda può spostare il lavoratore ad altre mansioni inferiori purché rientranti nella stessa categoria e purché mantenga lo stesso stipendio fatta eccezione per i trattamenti accessori legato alla vecchia attività.

È prevista, inoltre, la possibilità di sottoscrizione di accordi individuali "in sede protetta", ossia in sede sindacale o di altri organismi riconosciuti ed autorizzati dalla legge, tra datore di lavoro e lavoratore che prevedano l'abbassamento di livello e retribuzione al fine di evitare il licenziamento.

### Art. 63 - Jolly

Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all'interno dell'intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più categorie.

L'inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.



**TITOLO XVI – Orario di lavoro****Art. 64 - Orario di lavoro: definizione**

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.

L'orario di lavoro è stabilito nella seguente maniera:

Orario normale settimanale	40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione	42 ore
Orario dipendenti da gestore di impianti distributori di carburante non autostradali	45 ore

Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

***Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro***

Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.

Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:

1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.



### **Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione**

In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di sospensione, utilizzando i ROL.

### **Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa**

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:

- a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
- e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.



## TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d'orario

### Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d'orario

Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.

A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di "Quadro" o di "Impiegato di I° o di II° livello", della classificazione di cui al presente contratto.

La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).

Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento, potranno concordarne il recupero.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU

## TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori

### Art. 68 - Orario di lavoro dei minori

In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.





## TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale

### Art. 69 - Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.

Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:

1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.

### Art. 70 - Riposo settimanale

Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.

Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:

1. al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.

Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate.

Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.

In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.





**TITOLO XX – Permessi****Art. 71 - Permessi**

Sono previsti i seguenti permessi:

Tipo di permesso	Ore / giorni	Condizioni	Retribuzione
<b>Permessi retribuiti</b>	Ex Festività: 32 ore/anno Permessi retribuiti aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore/anno Permessi retribuiti aziende oltre a 15 dipendenti: 72 ore/anno		Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore, il Lavoratore ha diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, da liquidare unitamente al saldo delle competenze del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
	Periodo delle consultazioni elettorali e referendarie.	I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo corrispondente alle operazioni). Richiesta con almeno 1 giorno di anticipo.	
<b>Permessi straordinari</b>	3 giorno per evento	Matrimonio di un figlio	Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
	3 giorni per evento	Nascita o adozione di un figlio	
	3 giorni per anno	Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente, purché risulti stabile convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con il Datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.*	
	Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52 art. 5	Al Lavoratore donatore di midollo osseo	
<b>Permessi non retribuiti</b>	Gruppi di 8 ore, per un limite complessivo di 48 ore annuali.	Per gravi e comprovate esigenze personali e/o familiari, al Lavoratore potranno essere concessi periodi di aspettativa, senza oneri a carico dell'Azienda e gravi compromissioni dell'attività lavorativa.	Retribuzione non prevista. Non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, ivi compresa l'anzianità di servizio.

\* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.



## TITOLO XXI – Festività e festività abolite

### Art. 72 - Festività

Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (RGN), i giorni appresso specificati:

1. festività nazionali:
  - a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
  - b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
  - c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
  - d) 4 ottobre – San Francesco D'Assisi;
2. festività religiose:
  - a) 1° gennaio – primo giorno dell'anno;
  - b) 6 gennaio – Epifania;
  - c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
  - d) 15 agosto – festa dell'Assunzione;
  - e) 04 ottobre – San Francesco D'Assisi
  - f) 1 novembre – Ognissanti;
  - g) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
  - h) 25 dicembre – Santo Natale;
  - i) 26 dicembre – Santo Stefano;
  - j) la solennità del Santo Patrono.

Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste

Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.

In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturati od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.

Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l'eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.

### Art. 73 - Festività abolite

Le festività abolite sono:

- 19 marzo – San Giuseppe
- 1 giugno – Ascensione
- 22 giugno – Corpus Domini
- 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
- 4 novembre – Unità Nazionale

In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere, alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali.



## TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti

### Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.



## TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio

### Art. 75 - Congedo per matrimonio

Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio.

Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un termine di preavviso pari a 15 giorni.

Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre all'Azienda copia del certificato di matrimonio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU

## TITOLO XXIV – Volontariato

### Art. 76 - Volontariato

Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.

Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile” che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata fino ad un massimo di 2 anni.



## TITOLO XXV – Lavoratori studenti

### Art. 77 - Lavoratori studenti

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del settore, i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, in scuole d'istruzione dell'obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:

- a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
- b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
- c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.

Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima dell'assenza, fino a 10 giorni di permessi non retribuiti nell'anno solare in concomitanza agli esami od alla sessione d'esami.

I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un congedo non retribuito al fine di:

- a. completare la scuola dell'obbligo;
- b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
- c. partecipare ad attività formative diverse.

Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre.

Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze del lavoro.



## TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali

### Art. 78 - Gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l'obbligo di esibire al Datore di lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.

Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.

Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

La durata del periodo di gravidanza è stabilita per legge in 5 mesi, decorre dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all'evento.

A norma dell'art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della "flessibilità" della gravidanza, cioè di prorogare l'attività lavorativa per la durata dell'ottavo mese di gravidanza e, conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello dei giorni lavorati nell'ottavo mese di gravidanza. Per godere di tale opportunità la Lavoratrice deve farne relativa domanda entro e non oltre il settimo mese di gravidanza presentando le certificazioni richieste per legge dal D.Lgs. 151/2001.

La Lavoratrice dipendente ha diritto all'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria.

Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell'indennità economica a carico dell'INPS, ad eccezione dell'indennità del 20% della tredicesima mensilità.

L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS.

Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.

I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.

La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:

1. licenziamento per giusta causa;
2. cessazione dell'attività dell'Azienda;



**Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all'atto della stesura del CCNL**

Congedo di maternità / paternità				
Genitore	Durata	Periodo	Retribuzione	Previdenza
<b>Madre</b>	5 mesi complessivi (normalmente 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto) più eventuale maternità anticipata ove ricorrano le condizioni di Legge verificate dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro).	– 2 mesi precedenti la data presunta del parto; – 3 mesi successivi la data del parto (*).	Indennità corrisposta dall'INPS pari all'80% della retribuzione media giornaliera secondo quanto stabilito dall'art. 22 D.Lgs. 151/2001, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 L. n. 33/1980. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità del 20% del valore della tredicesima mensilità. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, e matura regolarmente i ratei relativi alle mensilità supplementari e le ferie.	Copertura 100%
<b>Padre</b>	5 mesi complessivi utilizzati dal padre in alternativa alla madre soltanto nelle seguenti ipotesi: – morte o grave infermità della madre; – abbandono del bambino da parte della madre; – affidamento del bambino al padre in via esclusiva.	Dopo la nascita del bimbo.	Stessa indennità spettante al congedo di maternità.	Copertura 100%

\* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
di Lavoro e Imprese del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elia Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126680757



CIU



Genitore	Durata	Periodo	Retribuzione	Previdenza
<b>Madre</b>	6 mesi continuativi o frazionati (*)	Nei primi 12 anni di vita del bambino	<p>Indennità economica pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al 6° anno di età del bambino.</p> <p>Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 1)</p> <p>Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e modalità stabilite per l'astensione obbligatoria.</p> <p>Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.</p>	<p>Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino.</p> <p>Per i periodi successivi contribuzione ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria.</p>
<b>Padre</b>	6 mesi (*)	Nei primi 12 anni di vita del bambino	Come la madre	Come la madre

\* La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell'astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.

\*\* Fino al compimento degli 12 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

#### Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)

Genitore	Durata	Periodo	Retribuzione	Previdenza
<b>Madre</b>	<p>– 2 ore di permesso (4 per Parti plurimi) se l'orario giornaliero lavorato è superiore alle 6 ore;</p> <p>– 1 ora di permesso se l'orario è inferiore alle 6 ore.</p> <p>Diritto di uscire dal luogo di lavoro.</p>	Durante il primo anno di vita del bambino	<p>Le ore di riposo giornaliero sono retribuite come normale orario di lavoro mediante un'indennità a carico INPS. L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro.</p> <p>Durante i periodi di riposo decorre l'anzianità di servizio ma non maturano ferie né mensilità aggiuntive.</p>	Copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria.



CIU

Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)				
Genitore	Durata	Periodo	Retribuzione	Previdenza
<b>Padre</b>	Diritto riconosciuto nei seguenti casi: – il figlio è affidato al padre; – la madre Lavoratrice dipendente non se ne avvale per scelta o perché non ne ha diritto. Diritto di uscire dal luogo di lavoro.	Durante il primo anno di vita del bambino	Come madre	Come madre

Permessi – Malattia del bambino e madre gestante			
Genitore	Durata	Retribuzione	Previdenza
<b>Madre (*)</b>	– fino al terzo anno di vita del bambino diritto per tutta la durata della malattia del bambino; – dai tre agli otto anni cinque giorni lavorativi per ciascun genitore nell'anno.	Nessuna. Durante il periodo di malattia del bambino decorre l'anzianità di servizio ma non maturano le ferie e le mensilità differite.	Fino al terzo anno di età del bambino copertura 100%. Dal terzo fino all'ottavo anno di vita, copertura ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria
<b>Padre</b>	Come madre	Come madre	Come madre
<b>Madre gestante</b>	– permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche (**).	100% dal Datore di lavoro	Copertura al 100%

\* Il diritto all'astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.

\*\* Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d'eseguire esami, accertamenti e visite durante l'orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d'effettuazione.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Imprese  
dei Lavoratori e dei Padroni  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126680757



CIU

## TITOLO XXVII – Ferie

### Art. 80 - Ferie

Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate di calendario calcolati 6 giorni settimanali a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro – (rateo 15 gg).

Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere garantito un periodo di ferie bisettimanale per ogni anno.

Compatibilmente con le esigenze dell'Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile.

Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.

La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.

In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l'Azienda.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.



## TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali

### Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali

In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:

Condizioni	L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza. In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di comporto	<p>–Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati all'inizio dell'ultimo episodio di malattia e infortunio non sul lavoro.</p> <p>– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.</p> <p>In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del Datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità sostitutiva di preavviso.</p> <p>Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.</p> <p>Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso.</p> <p>Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni · dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.</p> <p>A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.</p> <p>Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.</p>
Indennità INPS INAIL – integrazione datoriale	Carenza 3 gg. Al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal quarto al ventesimo gg., 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno a carico INPS. Conservazione del posto di lavoro 180 gg ad anno solare.
Previdenza	Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie	Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi: a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso; b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.



## TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali

### Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali

In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:

<i>Condizioni</i>	<p>L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.</p> <p>Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.</p> <p>Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.</p>
<i>Periodo di comporta</i>	<p>Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro.</p> <p>Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.</p> <p>Ai fini del comporta, il computo si effettua con riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso.</p> <p>Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del periodo di comporta, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.</p> <p>Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 2 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.</p>
<i>Indennità INPS–INAIL Integrazione datoriale</i>	<p>Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici).</p> <p>Infortunio 1° giorno 100%</p> <p>Infortunio 2° - 4° gg. 60%</p> <p>Infortunio 5° - 20° gg. 90%</p> <p>Infortunio 21° - 180° gg. 100%</p> <p>Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL</p>
<i>Previdenza</i>	Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporta.



<i>Controllo dell'assenza per infortunio</i>	<p>Diritto dell'Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell'art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all'interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.</p> <p>Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l'obbligo, salvo documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.</p> <p>Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.</p> <p>In caso d'assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell'integrazione aziendale.</p>
--	--



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 9312660757



CIU

## TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio

### Art. 83 - Aspettativa non retribuita

È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:

Condizioni e durata dell'aspettativa	A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici
--------------------------------------	---



## TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali

### Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali

Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali, le Aziende potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli Organismi Bilaterali, prestazioni assicurative per morte e/o per invalidità permanente.

Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già aziendali in atto.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori Impiegati del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU



## TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto

### Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell'anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti.

Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d'esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello.

Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell'art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l'anno stesso diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

### Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto.

### Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l'Azienda, quando mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa d'abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al comma precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con il minimo di uno.

Ai sensi dell'Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli Artt. 5 e 6 della L. 53/2000.

L'anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.



Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 2120 c.c., ultimo comma, l'anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l'acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca all'Azienda il verbale d'assegnazione, ovvero, in mancanza di quest'ultimo:

1. l'atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell'importo richiesto per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l'impegno del Socio dipendente a far pervenire all'Azienda il verbale d'assegnazione;
4. l'impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:

1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d'abitazione del Lavoratore, purché entro l'importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali di cui all'Art. 26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l'adozione e l'affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.

La priorità nell'accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di sostenere spese sanitarie.

Nel corso del rapporto di lavoro l'anticipazione potrà essere concessa una sola volta. L'anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al Lavoratore.

Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l'azienda è esonerata dalle anticipazioni.



## **TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro**

### **Art. 88 - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro**

Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.



## TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza

### Art. 89 - Impianti di video sorveglianza

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU  
*[Signature]*

## **TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza**

### **Art. 90 - Obbligo di fedeltà**

Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.).

Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.

### **Art. 91 - Patto di non concorrenza**

Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sarà regolata dall'Art. 2125 c.c.



## TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore

### Art. 92 - Diritti del lavoratore

Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi della lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.

In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.

Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

### Art. 93 - Corresponsione della retribuzione

Il Lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle normali scadenze. Tali scadenze dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine del mese cui la retribuzione stessa si riferisce.

La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà spostata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un giorno di riposo o festivo.

Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i Lavoratori e le loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista alla data di effettivo pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 3 punti.

Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato erogato almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo credito in via giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi parte non sindacabile della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni. Per i ritardi accumulati si conviene che il mancato pagamento di un importo cumulativamente superiore alla mensilità dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi 45 giorni dalla data di configurazione di tale importo.

Il Lavoratore, in caso di diverse possibilità, ha diritto di scegliere la tutela a lui più favorevole.



## TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell'azienda

### Art. 94 - Cessione – trasformazione dell'azienda

In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell'Azienda si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.



CIU



## TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche

### Art. 95 - Ente Bilaterale

Ente Bilaterale di riferimento sarà il già costituito Ente Bilaterale Terziario Italiano – E.B.T.I. ([www.ebti.it](http://www.ebti.it)).

E.B.T.I. è costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di lavoro ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente regola il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.

Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:

- a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia. Inoltre, preso atto dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 si prevede di poter effettuare la formazione in materie di salute e sicurezza anche in modalità e-learning.  
Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a supporto in lingua natia; .
- b) a sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
- c) socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN;
- d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
- e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
- g) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
- h) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
- i) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;



- j) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
- k) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
- l) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.

L'Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:

- di appalto/subappalto;
- di apprendistato;
- a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
- di telelavoro;
- di somministrazione;
- di Co.Co.Pro;
- di modifica dell'orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
- di conformità del Piano Formativo Individuale nell'apprendistato;
- di conformità dell'allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di rimodulazione dell'inquadramento contrattuale.

#### **Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell'Azienda. Adempimenti obbligatori**

Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori all'interno dell'E.B.T.I., concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l'obbligatorietà della iscrizione delle Aziende e dei Lavoratori, così come da Regolamento dell'E.B.T.I..

Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che abbiano formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti quali l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bilateralità all'E.B.T.I. o, ancora, che abbiano effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo E.B.T.I. istituita dall'Agenzia delle Entrate.

L'adesione ad E.B.T.I. prevede l'onore a carico dell'Azienda d'invio a mezzo PEC a: [ebti@pec.it](mailto:ebti@pec.it), o tramite posta ordinaria o raccomandata a/r, del relativo modulo di iscrizione presente sul sito internet di E.B.T.I. L'azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art. 1326 c.c., qualora dopo aver effettuato versamenti a E.B.T.I. non procedesse ad alcun riscontro o a formale disdetta nel termine di un mese.

Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del presente regolamento e delle delibere dallo stesso adottate.



**Compilazione del modello di pagamento F24:**

- riportare la causale "E.B.T.I." nella Sezione "INPS", nel campo "Causale Contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "Importi a debito versati" indicando:
  - a) nel campo "CODICE SEDE" il codice della sede INPS competente;
  - b) nel campo "MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA", la matricola INPS dell'Azienda;
  - c) nel campo "PERIODO DI RIFERIMENTO", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
  - d) la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: "Contributo per il finanziamento dell'E.B.T.I."; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente – [www.ebti.it](http://www.ebti.it).

Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall'Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente qualora l'Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di Lavoro ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi mancanti.

Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle perdite delle relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e ferme le sanzioni di Legge.

L'Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti iscritti.

**Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell'Ente Bilaterale**

Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l'Ente bilaterale da medesimo incombente.

L'Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il cui versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell'ente e nel caso in cui manchino ulteriori tutele, sarà obbligatorio.

Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.

L'importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.



L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.

#### **Art. 98 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità**

Il Datore di lavoro che pur applicando il presente CCNL ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote o dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale, così come stabiliti dalle Parti stipulanti, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito ed il diritto dell'Ente Bilaterale di pretendere i contributi non versati.

Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL, poiché essi concorrono alla determinazione dei servizi resi ai Datori ed ai Lavoratori, dei benefici assicurativi, sanitari e mutualistici dovuti ai Lavoratori e concorrono a determinare i costi complessivi previsti dal CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti previsti dalla Legge e dal Regolamento.



## TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie

### Art. 99 - Composizione delle controversie

In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro individuale potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso la competente commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU

## TITOLO XL – Previdenza complementare

### Art. 100 - Previdenza complementare

Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa, si riservano di istituire un sistema di previdenza complementare volontario, mediante la costituzione di un Fondo Pensione o mediante l'adesione ad un Fondo già costituito.



## TITOLO XLI – Patronati

### Art. 101 - Patronati

Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto di svolgere la loro attività all'interno delle sedi territoriali delle OO.SS. firmatarie.

I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle imprese  
dei lavoratori autonomi del Piemonte  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elia Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



CIU



## TITOLO XLII – Contributo d'assistenza contrattuale

### Art. 102 - Contributo d'Assistenza Contrattuale

Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.



## TITOLO I – Privacy

### Art. 103 - Privacy

Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al G.D.P.R. 2016/279.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
di Lavoro e Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126660757



CIU

## TITOLO II – Ambito di applicazione

### Art. 104 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:

A. Codice ATECO 45 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

1. commercio di autoveicoli
2. manutenzione e riparazione di autoveicoli
3. commercio di parti e accessori di autoveicoli
4. commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

B. Codice ATECO 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

1. intermediari del commercio
2. commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
3. commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
4. commercio all'ingrosso di beni di consumo finale
5. commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
6. commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
7. commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
8. commercio all'ingrosso non specializzato

C. Codice ATECO 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

1. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
2. commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
3. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
4. commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
5. commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
6. commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
7. commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
8. commercio al dettaglio ambulante
9. commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

D. Codice ATECO 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
2. trasporto ferroviario di merci
3. altri trasporti terrestri di passeggeri
4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
5. trasporto mediante condotte

E. Codice ATECO 50 – Trasporto marittimo e per vie d'acqua

1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
2. Trasporto marittimo e costiero di merci



3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
  4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
- F. Codice ATECO 51 – Trasporto aereo
1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
  2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
  3. Trasporto aereo di merci
  4. Trasporto spaziale
- G. Codice ATECO 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
5. magazzinaggio e custodia
  6. attività di supporto ai trasporti
- H. Codice ATECO 53 – Servizi postali e attività di corriere
1. attività postali con obbligo di servizio universale
  2. altre attività postali e di corriere
- I. Codice ATECO 55 – Alloggio
1. alberghi e strutture simili
  2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
  3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  4. altri alloggi
- J. Codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione
1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
  3. Bar e altri esercizi simili senza cucina
- K. Codice ATECO 58 – Attività editoriali
1. Edizione di libri
  2. Pubblicazione di elenchi
  3. Pubblicazione di mailing list
  4. Edizione di quotidiani
  5. Edizione di riviste e periodici
  6. Altre attività editoriali
- L. Codice ATECO 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  4. Attività di proiezione cinematografica
  5. Edizione di registrazioni sonore
  6. Edizione di musica stampata
  7. Studi di registrazione sonora
- M. Codice ATECO 60 - Attività di programmazione e trasmissione
1. Trasmissioni radiofoniche
  2. Programmazione e trasmissioni televisive



N. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni

1. Telecomunicazioni fisse
2. Telecomunicazioni mobili
3. Telecomunicazioni satellitari
4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA

O. Codice ATECO 63 – Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2. altre attività dei servizi d'informazione

P. Codice ATECO 68 – Attività Immobiliari

1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
3. attività immobiliari per conto terzi

Q. Codice ATECO 73 – Pubblicità e Ricerche Di Mercato

1. pubblicità
2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione

R. Codice ATECO 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

1. attività di design specializzate
2. attività fotografiche
3. traduzione e interpretariato
4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA

S. Codice ATECO 77 – Attività di noleggio e leasing operativo

1. noleggio di autoveicoli
2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

T. Codice ATECO 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
2. altri servizi di prenotazione e attività connesse

U. Codice ATECO 80 – Servizi di vigilanza e investigazione

1. servizi di vigilanza privata
2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
3. servizi investigativi privati

V. Codice ATECO 81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio

1. servizi integrati di gestione agli edifici
2. attività di pulizia e disinfestazione
3. cura e manutenzione del paesaggio



- W. Codice ATECO 82 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
  2. attività dei call center
  3. organizzazione di convegni e fiere
  4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.
- X. Codice ATECO 85 – Istruzione
1. Altri servizi di 'istruzione
  2. attività di supporto all'istruzione
- Y. Codice ATECO 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale
1. strutture di assistenza infermieristica residenziale
  2. strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
  3. strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
  4. altre strutture di assistenza sociale residenziale
- Z. Codice ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale
5. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  6. altre attività di assistenza sociale non residenziale
- AA. Codice ATECO 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
1. attività creative, artistiche e di intrattenimento
- BB. Codice ATECO 93 – Attività ricreative e di divertimento
1. Parchi di divertimento e parchi tematici
  2. Altre attività ricreative e di divertimento
  3. Attività ricreative in spiaggia;
  4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.
- CC. Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative
1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  2. attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
  3. attività di altre organizzazioni associative
- DD. Codice ATECO 96 – Altre attività di servizi per la persona

### Art. 105 - Quadri

Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, in ampi settori aziendali specifici o, con responsabilità generale, in organizzazioni di ridotta dimensione e struttura, anche decentrata

### Art. 106 - Quadri: orario part-time speciale

Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time senza il limite minimo mensile.

L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo diverso accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore ciascuna.



### **Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento**

Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma delle lavorazioni e dei servizi, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici corsi di formazione per le materie di loro diretta competenza.

Le parti convengono nell'istituire presso l'Ente Bilaterale un Osservatorio Bilaterale nazionale, al fine di elaborare progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con particolare riferimento a particolari settori professionali.

### **Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica**

L'assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Resta inteso che, per il tempo d'assegnazione alla categoria superiore, al Lavoratore spetterà il riconoscimento della differenza tra la PBNM del livello Quadro e la PBNM del livello di appartenenza.

### **Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria**

Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l'Ente bilaterale da medesimo incombente.



### TITOLO III – Classificazione unica

#### Art. 110 - Classificazione Unica

I Lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, oltre ai Quadri. Resta perciò fermo che l'assegnazione dei Lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso l'Azienda.

Si allega al presente C.C.N.L. il mansionario suddiviso in sette livelli, seppur a titolo esemplificativo.

#### Art. 111 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi

##### *Primo livello*

Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva che svolgono, con responsabilità, funzioni esecutive e che sovrintendono le unità produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: direttore; capo area catena di servizi; responsabile d'azienda; responsabile del personale; responsabile dell'amministrazione; capo settore commerciale; capo settore acquisti e vendite; capo settore tecnico; capo settore tecnico; capo agenzia; capo della direzione tecnica ed amministrativa; capo servizi acquisti; capo settore amministrativo; capo settore commerciale; capo settore marketing; capo settore personale; capo settore sedi; capo settore tecnico.

##### *Secondo livello*

Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: analista amministrativo e di gestione; analista-programmatore c.e.d.; assistente di direzione; capo agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa; responsabile area acquisti e vendite; capo responsabile del settore commerciale senza autonomia; capo servizi di pre-marketing; capo servizio amministrativo; capo servizio del personale; responsabile area manutenzione; responsabile area marketing interprete; responsabile dei servizi di prenotazione; responsabile punto vendita; ispettore amministrativo.

##### *Terzo livello*

Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica tecnico-pratica comunque acquisita.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: cassiere centrale; capo contabile; capo magazziniere; responsabile controllo di più settori;





corrispondente e traduttore lingue estere; corrispondente in lingue estere con mansioni di concetto.

#### Quarto livello

Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle “operazioni ausiliare alla vendita” devono ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: programmatore c.e.d.; addetto alla programmazione e/o marketing; capo operaio; impiegato amministrativo; responsabile della gestione dell'agenzia; responsabile del punto vendita; responsabile di reparto; addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande; addetto alla segreteria; addetto alla vigilanza non armata; addetto alla biglietteria in agenzia di viaggi; addetto alle prenotazioni; addetto alle vendite; barbiere e parrucchiere; estetista; massaggiatore; ballerini; figuranti di sala; fotomodelli; indossatori; pittori; decoratori; costumisti; modisti; figuranti teatrali; addetti cinematografici e televisivi; truccatori, operatore di cabina di sala cinematografica; operatore di sale da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi; operai negli spettacoli itineranti; programmatore; conducente di automezzi pesanti; operatori di centrale; addetto alla fatturazione; body-guard; soggettoista; fotografo; compositori; concertisti e bandisti; macchinisti; elettricisti; falegnami; tecnico chimico di laboratorio anche con funzioni di vendita; revisore contabile; spedizioniere patentato; specialista controllo qualità; cassiere principale; addetto al portavalori; educatore di ludoteca.

#### Quinto livello

Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la esecuzione sono richieste conoscenze e capacità tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento di lavori di normale complessità spesso con responsabilità individuale ed autonomia operativa.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: addetto al controllo amministrativo, al personale, al ricevimento cassa; addetto alla mensa; addetto al controllo delle merci e movimenti; addetto alla sicurezza; cassiere; conducente di macchine operatrici di piccole dimensioni; addetto al banco; addetto al ricevimento e/o preparazione degli ordini; addetto alle celle surgelati e/o precotti; autista; guardiano di notte; addetto al baby sitting e baby parking; operaio qualificato; addetto alla stampa; macchinista su macchina da stampa; decoratore; addetto alla produzione di mobili; addetto alla lavorazione del legno.

#### Sesto Livello

Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze teoriche ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: accompagnatore sul campo; addetto a mansioni di attesa e custodia; archivista; addetto al



centralino; commesso; cucitore; guardiano notturno e diurno; sorvegliante di ingresso; aiuto banconiere di spacci e carni; aiuto commesso nella vendita di prodotti alimentari; addetto ai campi sportivi ed ai giochi; addetto al self service; addetto lavanderia e stiraggio; assistente alle consegne con o senza mezzi di locomozione; custode; addetto alla portineria; assistente informatico; online assistant (help desk); manutentore reti internet ed extranet; operatore di call center in audio e/o video.

#### *Settimo livello*

Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine, di manovalanza e/o semplice attesa, di custodia o che richiedano il possesso di conoscenze acquisite con l'ordinaria diligenza e modesta esperienza, operanti sotto la direzione e controllo di superiori, seguendo schemi predeterminati o specifiche disposizioni impartite. Appartengono a questo livello, inoltre, i lavoratori neo assunti senza precedenti esperienze lavorative, che dopo aver maturato un'anzianità di 12 mesi verranno inquadrati nel sesto livello.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: addetto alla pulizia ed ai servizi igienici; inserviente generico; conducente di motocicli; lavoratore catering; operatore di catering; personale di fatica; scaffalista; facchino ai bagagli; addetto ai servizi mensa; fattorino; garagista; guardarobiere; magazziniere; posteggiatore; addetto al recupero contenitori ed attrezzature da imballaggio; addetto al lavaggio automezzi; addetto imbragaggio merci; autista generico; addetto al carico e scarico merci; fascettatore e tagliatore di testate nelle cooperative di distribuzione giornali.

#### *Livello ottavo*

Appartiene a questo livello:

- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e concatenate, con l'uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato o operaio "Comune".

### **Art. 112 - Scala classificatoria Settore Turismo**

#### *Primo livello*

Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva che svolgono, con responsabilità, funzioni esecutivo e che sovrintendono le unità produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: direttore; gerente; direttore agenzia cat. A.; direttore di porto o darsena; responsabile di più agenzie di viaggio facenti capo ad una stessa azienda.



### Secondo livello

Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: capo contabile; direttore catering; direttore agenzia cat. B.; vice direttore; food and beverage manager; capo settore amministrativo; vice direttore di porto o di darsena; direttore campeggio o villaggio turistico nei quali sia esclusa la figura del direttore di cat. A; capo personale; responsabile di amministrazione; responsabile area mense; responsabile sicurezza sul lavoro; responsabile marketing; ispettore; interprete; responsabile ristorante; responsabile servizi di prenotazione; responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria; responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici; capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine; primo maître d'hotel; primo sommelier; capo ricevimento; cassiere centrale; responsabile officina; addetto gestione acquisti e vendite per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito prevalentemente turistico.

### Terzo livello

Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica tecnico-pratica comunque acquisita.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: impiegati di concetto; segretario di direzione; segretario ricevimento cassa o amministrazione; impiegato con conoscenza di due lingue estere addetto al ricevimento; addetto all'assistenza accompagnamento di viaggi; addetto ai servizi di prenotazione; programmatore di acquisita capacità; promotore commerciale; tecnico diplomato; cuoco unico; portiere unico; barman; pasticciere; gelataio; pizzaiolo unico; barista; cameriere di rango; parrucchiere; estetista; istruttore di nuoto con brevetto; addetto al salvataggio sulle spiagge e nelle piscine; capo assistente bagnanti; istruttore di ginnastica correttiva; infermiere diplomato; operaio specializzato; capo operaio; capo mensa surgelati e/o precotti; assistente o vice o aiuto direttore catering; capo cuoco; infermiere diplomato professionale; fisiocinesiterapista diplomato; maître; sommelier; addetto alle pratiche di stipula dei contratti di noleggio per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito prevalentemente turistico; addetto alle pratiche inerenti la circolazione dei veicoli per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito prevalentemente turistico.

### Quarto livello

Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle "operazioni ausiliare alla vendita" devono ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.



Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: impiegato d'ordine; addetto al recupero crediti; addetto all'autoparco; addetto centro stampa; addetto all'assistenza e ricevimento degli arrivi e delle partenze; contabile d'ordine; impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati; stenodattilografa con funzioni di segretaria; addetto alle macchine elettrocontabili; portiere (se secondo portiere o ex turnante); centralinista semplice o anche in lingue estere; cassiere; impiegato con conoscenza di una lingua straniera; addetto ai servizi turistici; operaio qualificato; aiuto cuoco; aiuto pasticciere; aiuto gelataio; aiuto pizzaiolo; aiuto barista; demi chef; aiuto portiere; guardarobiere; magazziniere; cameriere; manicurista; addetto fangoterapia o altri specifici trattamenti; infermiere semplice; ormeggiatore in porti o darsene con cumulo di mansioni; capo squadra elettricisti e/o idraulici e/o falegnami e/o dipintori e/o muratori.

#### *Quinto livello*

Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: assistente portineria; hostess; addetto esclusivamente al centralino; archivista; portavalori; addetto alla sicurezza; addetto alla sola vendita di biglietti; personale di vendita a bordo ed a terra; commis di cucina, ristorante, bar, self-service, tavola calda; cantiniere; dispensiere; addetto alla cucina; lavandaia; garagista; addetto alla portineria; cameriere di sala ed ai piani; facchino ai piani; cameriere ai piani; cameriere nei villaggi turistici; banconiere di tavola calda; personale di fatica; aiuto cameriere; fattorino; inserviente; magazziniere comune; magazziniere con funzioni operaie e/o impiegatizie; assistente ai bagnanti; cassiere bar/ristorante; autista; conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni ed autoarticolati; giardiniere; addetto al trasporto fango; addetto alle inalazioni.

#### *Sesto Livello*

Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze teoriche ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori: assistente portineria; caffettiere non barista; stiratrice; cucitrice; aiuto reparto cure sanitarie; operaio semplice; facchino ai piani; operatore unico servizi pulizia; guardiano notturno e diurno; sorvegliante di ingresso; accompagnatore su campo; aiuto receptionist; custode; operaio semplice; addetto al lavaggio macchine; inserviente di stabilimento o cabina o capanna o agli spogliatoi; addetto a mansioni di semplice attesa.

#### *Settimo livello*

Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di facchinaggio, pulizia, manovalanza, imballaggio o equivalenti.



### *Livello ottavo*

Appartiene a questo livello:

- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e concatenate, con l'uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato o operaio "Comune".



## TITOLO IV – Periodo di prova

### Art. 113 - Periodo di prova

L'assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto Aziendale, sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL.

La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:

<b>Livello di destinazione</b>	<b>Periodo di prova</b>
Quadro	6 mesi
I	6 mesi
II	6 mesi
III	150 gg di lavoro effettivo
IV	120 gg di lavoro effettivo
V	90 gg di lavoro effettivo
VI – VII-VIII	90 gg di lavoro effettivo

\* di calendario

### *Clausola di durata minima del patto di prova*

Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell'effettiva capacità del Lavoratore in prova, concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima della stessa, pari al 50% della durata prevista dal presente Contratto.

Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di prova ma entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore di Lavoro, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva, ma con diritto del Lavoratore al Trattamento di Fine Rapporto maturato.

Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del Lavoratore. Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello, l'Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.



## TITOLO V – Tabelle retributive

### Art. 114 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi

Dal 17.12.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro	3.050,00
I	2570,00
II	2.290,00
III	2025,00
IV	1.820,00
V	1.700,00
VI	1.580,00
VII	1.430,00
VIII	1.380,00

Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria

Retribuzione giornaliera	Paga Giornaliera	Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)





### Art. 115 - Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	PBNM
Quadro	€ 2.480,00
I	€ 2060,00
II	€ 1.870,00
III	€ 1.760,20
IV	€ 1.660,00
V	€ 1.550,60
VI	€ 1.490,00
VII	€ 1.460,00
VIII	€ 1.380,00



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e degli Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126660757



CIU



## TITOLO VI – Trattamento economico

### Art. 116 - Trattamento economico

La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione Mensile Normale

### Art. 117 - Indennità di cassa

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 60,00 euro lordi.

### Art. 118 - Aumenti periodici d'anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il Dipendente ha diritto a un massimo di 10 scatti triennali

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d'assunzione.

Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle seguenti misure:

Livello	PBNM
Quadro	25,00
I	24,90
II	23,00
III	22,00
IV	21,00
V	20,50
VI	19,80
VII-VIII	19,50

In occasione del nuovo scatto d'anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.

In caso di passaggio di livello l'importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di dieci scatti.

L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità.



In caso di provenienza da altro CCNL, all'atto del passaggio l'importo degli scatti d'anzianità sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo livello d'inquadramento.

La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la "retribuzione complessivamente equivalente" del Lavoratore.

Gli scatti d'anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
dei Lavoratori e Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.L.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126680757

89



CIU

## TITOLO VII – Lavoro ordinario festivo – notturno

### Art. 119 - Lavoro Ordinario

Le ore di lavoro ordinario saltuariamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione oraria del 10%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro festivo prestato.

In caso di lavoro ordinario festivo diurno previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.

### Art. 120 - Lavoro Notturmo

Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 10%, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.

In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.

### Art. 121 - Lavoro Festivo Notturmo

Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva è maggiorato del 15% da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.

In caso di lavoro ordinario notturno festivo previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 15%.

Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro ordinario festivo o notturno

Descrizione	Maggiorazione sulla RON*	
	Lavoro non a turni	Lavoro a turni
a. Ordinario festivo	10%	10%
b. Ordinario notturno	10%	10%
c. Ordinario festivo notturno	15%	15%

\* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.

Le maggiorazioni per lavoro ordinario notturno, festivo o festivo notturno hanno solo qualificazione risarcitoria della maggiore onerosità della prestazione e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie, nonché del TFR.



## TITOLO VIII – Lavoro straordinario

### Art. 122 - Lavoro straordinario

Il Lavoro straordinario è consentito nel lavoro part time solo in caso di part-time verticale.

È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale.

Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.

Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:

1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla 46° alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
5. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
6. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro, (non dà origine al c.d. "consolidamento") né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria; esso è influente nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.

### Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario

Descrizione	Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali	10%
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale	15%
Straordinario diurno festivo	20%
Straordinario notturno	25%
Straordinario notturno festivo	30%

\* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.



## TITOLO IX – Trasferimento – trasferta – distacco o comando

### Art. 123 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando

Il Trasferimento, la trasferta ed il distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore, per un tempo significativo, sia tenuto a prestare la sua opera in locali diversi dalla sede abituale di lavoro. Nelle Aziende pluri-localizzate, il Trasferimento o il distacco possono essere giustificati anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, che siano esuberanti in una sede.

### Art. 124 - Trasferimento

Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda.

Esso avviene normalmente con il consenso del Lavoratore, salvo che per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale, e non è mai possibile senza il consenso dell'interessato quando lo stesso sia eletto a cariche pubbliche.

Il trasferimento non può in ogni caso assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento dà diritto alle seguenti indennità o rimborsi:

1. rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali ed al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;
2. il rimborso dell'eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell'alloggio, qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, fino a concorrenza di tale termine;
3. un'indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto;
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 48 ore di permesso straordinario retribuito od alla relativa indennità sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore capofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto di cui al punto 1 che precede dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate, anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3 che precede, il 50% della diaria per il tempo ivi previsto.

Resta inteso che il complesso dei rimborsi e dell'indennità poste a carico del Datore di lavoro si giustifica con l'effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua ragionevole permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento dovuto.

Una minor permanenza, salvo diverso accordo tra le parti ed i casi di forza maggiore, determinerà il diritto del Datore di trattenere pro-quota i rimborsi e le indennità riconosciute al Lavoratore, anche per i suoi familiari, di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono.

Il Lavoratore trasferito all'estero avrà diritto alla corresponsione di un'indennità di trasferimento commisurata a n. 3 retribuzioni normali mensili. Quando, invece, si trasferisca con persone di famiglia, detta indennità è aumentata del 50% per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l'effettivo trasferimento del nucleo familiare.



## Art. 125 - Trasferta

Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, in un tempo normalmente superiore ad un'ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d'altre eventuali spese sostenute per conto dell'Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:

### A) Rimborso spese che potrà essere

#### - Rimborso forfettario

Il lavoratore riceve una somma fissa giornaliera per coprire le spese di trasferta, esente da tassazione fino a:

- € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia
- € 77,47 al giorno per le trasferte all'estero

#### - Rimborso misto

Combina la modalità forfettaria con il rimborso analitico per spese documentate (come vitto e alloggio). La soglia esente si riduce di un terzo rispetto al rimborso forfettario puro:

- € 30,99 al giorno per le trasferte in Italia
- € 51,65 al giorno per le trasferte all'estero

In questa modalità, possono essere rimborsate anche altre spese aziendali (es. acquisto materiale di lavoro, cene aziendali).

#### - Rimborso analitico

Si basa sulla documentazione dettagliata delle spese sostenute. In questo caso, è possibile rimborsare forfettariamente le spese di trasferta entro un terzo delle soglie del rimborso forfettario puro:

- € 15,49 al giorno per le trasferte in Italia
- € 25,82 al giorno per le trasferte all'estero

#### - Trasferte all'interno del comune

Le indennità corrisposte sono integralmente imponibili, a meno che non si tratti di **spese di viaggio e trasporto tracciate** e debitamente documentate.

### B) Diaria giornaliera

Anche detta "Indennità di trasferta", pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornalieri. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.

Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell'Azienda.

Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d'uso, per manutenzione e per usura del mezzo, un compenso pari al 70% del costo chilometrico ACI.



Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione e quota capitale, in quanto costi totalmente indipendenti dall'uso aziendale, mentre comprende l'assicurazione RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.

Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta all'estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.

La trasferta all'estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 3 giorni.

Al Lavoratore inviato in trasferta all'estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell'invio, una diaria giornaliera ed un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell'importo previsto come trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti a) e b) che precedono.

I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del rapporto, si definiscono "trasferisti".

Ai trasferisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei limiti della normalità o aziendali definiti, sarà riconosciuta la diaria giornaliera, avente solo parziale natura retributiva, oltre all'indennità di cui al punto a), alle condizioni precisate.

Ai trasferisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente autorizzato dall'Azienda.

La Legge di Bilancio 2025 e il Decreto Legislativo n. 192/2024 hanno previsto l'obbligo di tracciabilità per i pagamenti relativi alle spese di trasferta. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto – inclusi taxi e NCC – saranno esenti da tassazione solo se effettuati tramite strumenti tracciabili, ovvero:

- Carte di credito, debito o prepagate
- Bonifici bancari
- Assegni bancari o circolari
- App di pagamento riconosciute

Eccezione: I pagamenti per i trasporti pubblici di linea restano deducibili anche se effettuati in contanti, purché documentati.

Se i rimborsi avvengono in contanti, questi:

- Costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per il dipendente
- Non sono deducibili ai fini IRES e IRAP per l'azienda

## Art. 126 - Distacco

L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato.

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il tempo relativo, PBNM del livello professionale in cui effettivamente opera.



CIU



Nel caso di distacco, poiché la disciplina del lavoro è determinata dall'Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato, la prestazione, fermo restando l'adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un'unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all'estero, conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.

Al Lavoratore in distacco all'estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento. La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.

#### **Art. 127 - Modificabilità della presente disciplina**

Nel presente titolo, tenuto conto della possibilità che il contratto sia applicato in Aziende di ridotte dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non svolgersi od essere difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo molto analitico le condizioni per il trasferimento, la trasferta ed il distacco. Per quanto precede, non è però impedito alla contrattazione di secondo livello di modificare anche *in peius* singoli aspetti disciplinati nel presente Titolo, sulla base di valutazioni di carattere particolare e nel complesso degli istituti e benefici da essa garantiti.





## TITOLO X – Apprendistato

### Art. 128 - Natura e disciplina generale

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed occupazione di giovani.

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015.

### Art. 129 - Durata

Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015

La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:

Inquadramento Finale	Durata Primo Periodo	Durata Secondo Periodo	Durata Totale
1° Livello	18 mesi	18 mesi	36 mesi
2° Livello	18 mesi	18 mesi	36 mesi
3° Livello	18 mesi	18 mesi	36 mesi
4° Livello	18 mesi	18 mesi	36 mesi
5° Livello	16 mesi	16 mesi	32 mesi
6° Livello	15 mesi	15 mesi	30 mesi
7° Livello	14 mesi	14 mesi	28 mesi

### Art. 130 - Disciplina previdenziale

“Per tutti i contratti d'Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:

- a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
- b. per gli assegni al nucleo familiare;
- c. per la malattia e la maternità;
- d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e. disoccupazione, così come previsto dall'Art. 2, Legge 92/2012.



Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga da:

- a. trattamenti d'integrazione salariale;
- b. fondo di garanzia TFR."

### **Art. 131 - Malattia – Infortuni**

In caso di malattia e d'infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista – nei limiti del periodo di comporto – il seguente trattamento complessivo, integrativo dell'indennità corrisposta dall'INPS, posto a carico del Datore di lavoro:

1. nel primo periodo d'Apprendistato:
  - a. dal 4° al 20° giorno di malattia: 15% della retribuzione normale dell'Apprendista;
  - b. dal 21° al 180° giorno di malattia: 25% della retribuzione normale dell'Apprendista;
2. nel secondo periodo d'Apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 30% della retribuzione normale dell'Apprendista, dal quarto giorno.

Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti "ad personam".

Nota a verbale. Recesso in costanza di "protezione"

Premesso che esistono dei periodi di "protezione" quali, ad esempio:

- il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
- il periodo intercorrente dall'inizio della maternità fino all'anno di età del bambino;
- in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;

Nel caso in cui si compia il termine dell'Apprendistato entro detto periodo di "protezione" ed il Datore intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente procedura:

1. Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l'intenzione di esercitare il recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche eventualmente prorogato per effetto dei periodi di sospensione.
2. Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, il Datore comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il licenziamento, con decorrenza dal giorno successivo a tale termine del periodo di preavviso contrattualmente dovuto. Il preavviso potrà essere sostituito dalla relativa indennità.

Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell'Apprendistato, per effetto del temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l'Apprendista mantiene "in proroga" tale qualifica, fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici contributivi decorreranno, in ogni caso, dal compiersi della durata totale del periodo di Apprendistato inizialmente previsto e/o prorogato.

Nel caso di maternità o adozione all'Apprendista spettano le indennità previste a carico dell'INPS.

### **Art. 132 - Assunzione**

Il contratto d'Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d'età compresa tra i 18 e 29 anni.

L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.



La durata è stabilita dall'Art. 129 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore i 36 mesi.

Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all'Apprendista, si fa riferimento all'art. 133 del presente CCNL.

Per l'assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:

- a. periodo di prova;
- b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
- c. la durata del periodo d'Apprendistato;
- d. il livello d'inquadramento iniziale, intermedio e finale;
- e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa regionale di settore);
- f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto di tipo b);
- g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
- h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
- i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
- j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
- k. Il compenso dell'Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d'Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.

### Art. 133 - Assunzione Apprendisti

L'Azienda, se composta da più di 10 Lavoratori dipendenti, potrà assumere Apprendisti qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 30% degli Apprendisti il cui contratto di Apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti.

Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d'Apprendistato, l'Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:

- 1) i dimissionari;
- 2) i licenziati per giusta causa;
- 3) chi rifiuta di rimanere in servizio.

### Art. 134 - Il Periodo di Prova

L'assunzione dell'Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova.

La durata del periodo di prova non potrà superare i 3 mesi.



Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto.

Durante la prova l'Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.

È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione.

La malattia dell'Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova.

In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni.

La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell'Apprendista e dall'accettazione scritta che il Datore invierà all'Apprendista prima del compiersi del termine del patto.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

#### **Art. 135 - Proporzione Numerica**

Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.

In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.

#### **Art. 136 - Competenze degli Enti Bilaterali**

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l'Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti Bilaterali.

Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.

Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all'inserimento dell'Apprendista negli studi professionali.

Ai fini del conseguimento della qualificazione, l'Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80–120 ore medie annue retribuite (a seconda dell'importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito).

Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.

Le Parti, attraverso l'Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:



- a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna agli Studi;
- b. la quota parte di 120 ore di formazione – da svolgere con priorità temporale – da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
- c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.

L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne allo Studio.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell'Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.

### **Art. 137 - Trattamento normativo**

L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.

Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce "formazione retribuita".

### **Art. 138 - Obblighi del Datore di Lavoro**

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:

1. impartire o fare impartire all'Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.

Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.



CIU

### **Art. 139 - Doveri dell'Apprendista**

L'Apprendista deve:

1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.

L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

L'Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un'ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

### **Art. 140 - Diritti dell'Apprendista**

L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.

L'Apprendista non potrà essere adibito a:

- a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro;
- b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.

### **Art. 141 - Rinvio**

Le Parti, vista la recente modificazione dell'Apprendistato, per quanto qui non disciplinato, rinviando all'Accordo Interconfederale, di cui all'allegato 1) del presente CCNL.





## TITOLO XI – Indumenti – attrezzi di lavoro

### Art. 142 - Indumenti – attrezzi di lavoro

Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.

Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.

Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all'Azienda, previa contestazione formale dell'addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione od al rimborso.



## TITOLO XII – Codice disciplinare

### (Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)

#### Art. 143 - Doveri del Lavoratore

Il Lavoratore ha l'obbligo di svolgere le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito, con il massimo impegno e la massima diligenza.

In particolare, il Lavoratore deve:

- a. rispettare l'orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
- b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
- c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta;
- d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell'Azienda, evitando di diffondere, in particolar modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato messe in atto dall'Azienda stessa;
- e. astenersi dall'assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l'Azienda e da azioni in contrasto con l'obbligo di correttezza nei confronti della stessa;
- f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l'Azienda;
- g. evitare di accedere ai locali dell'Azienda e di trattenervisi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'Azienda;
- h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d'uso prescritti dal Datore di lavoro;
- i. astenersi dall'estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del Datore di lavoro;
- j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l'Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.

#### Art. 144 - Disposizioni Disciplinari

Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

- a. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- b. rimprovero scritto;
- c. multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
- d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- e. licenziamento disciplinare.

Ai fini dell'irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito al Lavoratore.

Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione dell'infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie





giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo, di essere ascoltato dal Datore di lavoro.

L'adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta.

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Azienda, siano potenzialmente dannose.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all'Azienda.

A titolo esemplificativo:

- a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
- b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
- d. si assenti dal lavoro per un'intera giornata senza comprovata giustificazione;
- e. non dia immediata notizia all'Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante il servizio;
- f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
- g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano dato origine a rimprovero scritto.

L'importo derivante dalle multe sarà destinato all'Ente Bilaterale.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:

- a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
- b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
- c. non dia immediata notizia all'Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i congedi o la malattia;
- d. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti.

Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:

A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)

Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:

- a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell'anno solare, senza comprovata giustificazione;
- b. commetta grave violazione degli;
- c. commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
- d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o violazione del segreto d'ufficio;
- e. svolga, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, al di fuori dell'orario di lavoro;



- f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
- g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- h. falsifichi le scritture contabili dell'Azienda, senza trarne personale beneficio;
- i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'Azienda;
- j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
- k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
- l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
- m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
- n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.

**B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)**

Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:

- a. violi l'obbligo di fedeltà all'Azienda, comunicando, a terzi, notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà aziendale;
- b. svolga, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l'orario di lavoro;
- c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
- d. falsifichi le scritture contabili dell'Azienda, traendone personale beneficio;
- e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all'Azienda;
- f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
- g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
- h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
- i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l'incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.

Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del precedente alinea "Licenziamento per giusta causa", l'Azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l'esaurirsi della procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970.

Nel caso in cui l'Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo, retributivo e temporale.



Qualora l'Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare dovrà essere retribuito. Il Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.

#### **Art. 145 - Codice disciplinare**

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.

Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'Art. 7 della L. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente CCNL.



## TITOLO XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso

### Art. 146 - Recesso del Datore di lavoro

Come detto, fermo restando quanto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il Datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustificato motivo”, come di seguito specificato:

#### Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)

Si ha, ai sensi dell'Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva specifica violazione di norme disciplinari che abbiano dato luogo a sanzioni. Ricadono sotto tale fattispecie i casi di cui al paragrafo A) dell'Art. 144 che precede.

#### Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)

Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell'Art. 144 che precede.

### Art. 147 - Rinvio

Per ogni altro motivo di interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per il licenziamento economico, il licenziamento disciplinare ed il licenziamento discriminatorio si rinvia integralmente a quanto disposto dalla L. 10 dicembre 2014 n. 183 (jobsact) e s.m.i.

### Art. 148 - Recesso del Lavoratore

“Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure indicate dal comma 4, Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.”

### Art. 149 - Periodo di preavviso

Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al successivo articolo del CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR.

Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.



I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:

Livelli	fino a 5 anni d'anzianità	fino a 10 anni d'anzianità	oltre a 10 anni d'anzianità
<b>Quadro</b> <b>I Livello</b> <b>II Livello</b>	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario	120 giorni di calendario
<b>III Livello</b> <b>IV Livello</b> <b>V Livello</b>	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario	60 giorni di calendario
<b>VI Livello</b> <b>VII Livello</b>	20 giorni di calendario	30 giorni di calendario	45 giorni di calendario

Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di dimissioni o di licenziamento.



## TITOLO XIV – Risarcimento danni

### Art. 150 - Risarcimento danni

I danni e le perdite imputabili a titolo di dolo, colpa, o negligenza, gravi ed accertate del Lavoratore, che possono comportare trattenute per il risarcimento, devono essere contestati tempestivamente e formalmente dal Datore di lavoro (ex. Art 7 L. 300/70).

L'importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato, potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione nella misura pari al 1/5 dello stipendio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spettante al Lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti inderogabili di Legge.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle imprese  
dei lavoratori autonomi del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Elio Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
- 73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc.: 93126680757



CIU

## TITOLO XV – Allineamento contrattuale

### Art. 151 - Lavoratori provenienti da altro CCNL

In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:

Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.

Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incompressibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.

La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall'applicazione del presente CCNL, sarà determinata dalla Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, dall'indennità di mancata contrattazione di secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello e/o da un importo a titolo di "Superminimo assorbibile ad personam", che sarà determinato fino a concorrenza con l'importo annuo precedentemente erogato.



## **TITOLO XVI – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali**

### **Art. 152 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali**

Le Parti, specialmente al fine di favorire l'occupazione ed il reddito dei Lavoratori, dichiarano reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità e ridotti oneri previdenziali, ed a favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle disposizioni di Legge per attuare la "detassazione" e la "decontribuzione", per porzioni sensibili della retribuzione riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ed ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora intervenissero variazioni normative in materia.



**Federaziende**  
Federazione Nazionale delle Imprese e delle Associazioni  
di Lavoratori e Imprenditori del Commercio  
T.L. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Enzo Mazzotta

**S.N.A.P.E.I.**  
SINDACATO NAZIONALE PERSONALE  
Via G. D'Annunzio, 18  
73015 SALICE SALENTINO (LE) -  
Cod. Fisc. 93126680757



**CIU**  
*[Signature]*



Prospetto Sintetico

Informazioni principali	
Nome del contratto	CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio Turismo e Servizi
Settore	Commercio, Turismo e Servizi
Vigenza contrattuale	Dal 17 dicembre 2025 al 16 dicembre 2028
Controparti	
Organizzazioni Sindacali	C.I.U. - Unionquandri, Federdipendenti, S.Na.P.E.L.
Organizzazioni Datoriali	FedImprese, Federaziende
Orario di lavoro Art. 64	
Orario normale settimanale	40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione	42 ore
Orario dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali	45 ore
Retribuzione giornaliera Art. 114	
Paga giornaliera	Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Art. 114	
Paga oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li), 195 (45 ore sett.li)
Scatti di anzianità Art. 118	
Scatti di anzianità	N° 10 scatti triennali
Part time Artt. 27-28	
Part-time post maternità	Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti	minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti	minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno
Tredicesima Art. 32	
Mensilità supplementari	13ª mens. a Natale
Quattordicesima Art. 32	
Mensilità supplementari	14ª mens. 1º luglio (rateo 15 gg).
Ferie Art. 80	
Ex festività	32 ore/anno
Permessi Art. 71	
Ex festività	32 ore/anno
Permessi retribuiti - Aziende fino a 15 dipendenti	56 ore
Permessi retribuiti - Aziende oltre 15 dipendenti	72 ore
Malattia Art. 81	
Indennità di malattia	Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal 4°, al 20°, gg., 66,66% dal 21°, al 180°, gg. a carico INPS.
Conservazione del posto	180 gg. anno solare
Maternità Art. 78	
Congedo maternità	Retribuzione al 100%
Congedi aspettative Art. 83	
Aspettativa non retribuita	A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici.
Infortunio Art. 82	
Conservazione del posto	180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici).
Infortunio 1° giorno	100%
Infortunio 2°- 4° gg.	60%
Infortunio 5°- 20° gg.	90%
Infortunio 21°- 180° gg.	100%
Oltre il 180° e fino a guarigione	60% a carico dell'INAIL

Straordinari Art. 122				
Straordinario		consentito solo in caso di part-time verticale.		
Maggiorazioni Art. 66				
Lavoro supplementare - limite annuo		fino a tempo pieno		
Clausola elastica supplementare - diurno		35% + 1,5%		
Clausola elastica variazione collocazione temporale - diurno		1,5%		
Lavoro straordinario - Limite annuo		200		
Lavoro straordinario diurno		15% fino a 48 ore - 20% oltre 48 ore		
Lavoro straordinario notturno (22/06)		50%		
Lavoro straordinario festivo		30%		
Lavoro notturno (22/06)		15%		
Lavoro festivo diurno		30%		
Ente Bilaterale Art. 95 - 96 - 97				
<p>L'importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.</p> <p>L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto</p> <p><b><u>MODALITA' DI VERSAMENTO:</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compilazione del modello di pagamento F24:</b></p> <p>- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “<i>INPS</i>”, nel campo “<i>Causale Contributo</i>”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “<i>Importi a debito versati</i>” indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;</li><li>b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell'Azienda;</li><li>c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.</li><li>d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata</li></ul> <p>- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il finanziamento dell'E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente – <a href="http://www.ebti.it">www.ebti.it</a>.</p>				
Assistenza Contrattuale Art. 102				
<p>Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.</p> <p>Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.</p>				
Tabella classificazione / periodo di prova / preavviso per licenziamento/ dimissioni				
Livelli	Periodo di prova art. 113	Preavviso / licenziamento fino a 5 anni art. 149	Preavviso / licenziamento 5/10 anni art. 149	Preavviso / licenziamento oltre 10 anni art. 149
Quadro	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
1	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
2	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
3	150 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
4	120 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
5	90 gg lavoro effettivo	30 gg	45 gg	60 gg
6-7-8	90 gg lavoro effettivo	20 gg	30 gg	45 gg

Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi – Art. 114

Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:

Livello	Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro	3.050,00
I	2570,00
II	2.290,00
III	2025,00
IV	1.820,00
V	1.700,00
VI	1.580,00
VII	1.430,00
VIII	1.380,00

Si evidenzia *inoltre* la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria

Retribuzione giornaliera	Paga Giornaliera	Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria	Paga Oraria	Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)

Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi – Art. 115

Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello *d'inquadramento*, è la seguente:

Livello	Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro	€ 2.480,00
I	€ 2060,00
II	€ 1.870,00
III	€ 1.760,20
IV	€ 1.660,00
V	€ 1.550,60
VI	€ 1.490,00
VII	€ 1.460,00
VIII	€ 1.380,00